

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 31 marzo 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 novembre 1972, n. 1119.

Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado Pag. 2123

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 febbraio 1973, n. 46.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 2127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1973, n. 47.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 2127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 novembre 1972.

Stanziamiento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore dei lavoratori ex dipendenti del Consorzio minerario Barisella, miniere di Manina e Schilpario (Bergamo) Pag. 2127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1973.

Nomina del commissario del Governo nella regione Liguria Pag. 2128

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1973.

Piante organiche dei commessi giudiziari Pag. 2128

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari Pag. 2135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Pag. 2142

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società italiana per l'industria degli zuccheri e della Società generale di zuccherifici Pag. 2142

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società zuccherificio del Volano, della Società agricola industriale emiliana, della Società fondiaria industriale romagnola, della Società zuccherificio e raffineria di Mizzana. Pag. 2142

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società Eridania zuccherifici nazionali e della Società romana zucchero Pag. 2142

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi Pag. 2142

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Errata-corrige Pag. 2142

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Galliciano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 2142

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2143

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Redonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2144

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Trecasali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Soragna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Sala Baganza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Roccabianca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148

- Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148
 Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148
 Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148
 Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148
 Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2148
 Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2149
 Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2149
 Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2149
 Avviso di rettifica Pag. 2149

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2149

CONCORSI ED ESAMI

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:** Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici Pag. 2150
Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Rinvio delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità Pag. 2151
Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina Pag. 2151
Regione Piemonte: Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Vercelli. Pag. 2151
Ufficio medico provinciale di Pordenone: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone Pag. 2151
Ufficio veterinario provinciale di Cosenza: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza Pag. 2152

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 31 MARZO 1973:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 gennaio 1973, n. 48.

Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1973, n. 49.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle provincie di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1973, n. 50.

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 novembre 1972, n. 1119.

Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
 Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
 Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
 Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
 Veduto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1437;
 Veduto il regio decreto 30 aprile 1931, n. 854;
 Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1081;
 Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;
 Veduto il regio decreto 31 marzo 1927, n. 622;
 Veduto il regio decreto 27 maggio 1929, n. 1248;
 Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;
 Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
 Riconosciuta la necessità di emanare norme modificative ed interpretative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato, negli istituti pubblici di educazione femminile e in altri collegi e convitti;
 Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 Udito il Consiglio di Stato;
 Udito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la frequenza di scuole elementari e di scuole secondarie di primo e secondo grado — ivi comprese le scuole di istruzione artistica — sono così distinti:

1. — Posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferirsi presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile rispettivamente ad alunni maschi e femmine, capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso;

2. — Posti gratuiti riservati, da conferirsi presso i sottoelencati istituti ad alunni di ambo i sessi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati, appartengano a speciali categorie di cittadini:

a) presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, centotrenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

b) presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia, ottanta posti; presso il convitto « N. Sauro » di Trieste, cinquanta posti, riservati ad alunni della Venezia Giu-

lia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

c) presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia, ottanta posti riservati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia;

d) presso il convitto « S. Pellico » di Ala, trenta posti riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige;

e) presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, venti posti, riservati ad alunne del comune di Barga e quindi a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

f) presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, nove posti riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato;

g) presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, venticinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

h) presso i convitti nazionali di Assisi e di Anagni, trenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi orfani di maestri elementari.

Art. 2.

Fermo restando il contingente di posti gratuiti riservati agli appartenenti a speciali categorie di cittadini, per il mantenimento dei quali sono previsti, in virtù di speciali disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i necessari stanziamenti, il numero dei posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferire presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, è determinato, ciascun anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di un rapporto tra gli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio, e l'importo delle rette e semirette che si prevede di dovere applicare nell'esercizio stesso.

Art. 3.

L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito è calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per il mantenimento dell'alunno stesso e che sono indicati nell'art. 4.

L'importo della retta e della semiretta, che viene corrisposto in misura uguale a tutti gli istituti che accolgono alunni e alunne beneficiari di posto gratuito e semigratuito, è graduato secondo il tipo di scuola frequentata.

Il Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto della media dei costi che concorrono alla definizione del posto gratuito e del posto semigratuito, fissa, ogni anno, la misura della retta e delle semirette da corrispondere per il mantenimento degli alunni della scuola elementare e media e quelle da corrispondere per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 4.

Sono a carico della retta per il mantenimento del posto gratuito, le spese generali, quelle per il vitto e l'alloggio, per le malattie, delle quali la cura sia possibile nell'infermeria del convitto, per l'uso dei mobili e delle masserizie, la spesa per il bucato e per la ram-

mentatura alla biancheria personale e al vestiario, per il barbiere, per i bagni e quelle per i divertimenti goduti in comune.

Sono inoltre a carico della retta per posto gratuito, le spese di vestiario, per calzature e per la biancheria, le spese per la pulizia ed igiene personale e per l'acquisto di libri scolastici ed oggetti di cancelleria.

Sono a carico della semiretta per il mantenimento del posto semigratuito, le spese generali, quelle per il vitto, limitatamente al pranzo e alla merenda pomeridiana, e le spese per l'acquisto dei libri scolastici ed oggetti di cancelleria.

Il pagamento della retta e della semiretta è disposto, sulla base di dichiarazioni del capo di istituto, atteso che l'alunno ha titolo per la continuità del beneficio, dalle direzioni provinciali del Tesoro, rispettivamente, in quattro rate trimestrali anticipate, da effettuarsi il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio, per i posti gratuiti e in tre rate trimestrali, da effettuarsi il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile, per i posti semigratuiti.

Art. 5.

I posti gratuiti e semigratuiti di studio di cui all'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli.

I candidati che siano già convittori o semiconvittori negli Istituti indicati nell'art. 1 sono dispensati dal requisito dell'età ivi prescritta.

Sono messi a concorso i posti gratuiti e semigratuiti che, per ciascun anno, sono istituiti a norma e con le modalità indicate nell'art. 2 e quelli che si renderanno vacanti alla data del 30 settembre di ciascun anno, per completamento degli studi intrapresi dai beneficiari o per rinuncia da parte degli interessati.

Il Ministro per la pubblica istruzione, nel mese di aprile di ciascun anno, in relazione ai posti resisi disponibili a norma del precedente comma, bandisce, con propri decreti, un concorso per il conferimento di posti gratuiti ordinari maschili, uno per posti gratuiti ordinari femminili, uno per posti semigratuiti ordinari maschili, uno per posti semigratuiti ordinari femminili e uno per posti riservati maschili e femminili.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « *Bollettino Ufficiale* » del Ministero della pubblica istruzione.

Nei bandi di concorso sono indicati i posti che possono essere conferiti agli aspiranti che frequentino le scuole elementari o la scuola media e quelli che possono essere conferiti agli aspiranti che hanno completato gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha titolo per frequentare le scuole elementari o la scuola media, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi della scuola media.

L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha completato gli studi della scuola media e che intende proseguire gli studi o che ha titolo per frequentare i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi di istruzione secondaria intrapresi.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione è richiesta.

Nella domanda, da compilarsi dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, devono essere indicati la data e il luogo di nascita dell'aspirante al beneficio e il titolo di studio di cui è in possesso. Deve essere, inoltre, indicato il possesso, da parte dell'aspirante stesso, della cittadinanza italiana.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio;

b) pagella scolastica o copia autentica di essa, relativa all'ultimo anno di studi frequentati, oppure certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie. Gli aspiranti, in possesso di licenza di scuola media, devono presentare il diploma di licenza o copia autentica di esso, oppure un certificato della scuola attestante la conseguita licenza con il relativo giudizio;

c) stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili;

d) dichiarazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore, attestante la professione dei genitori e di ciascun componente la famiglia stessa.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

Alla domanda possono, inoltre, essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

Gli aspiranti che intendano partecipare ai concorsi riservati devono esibire gli attestati o certificati che saranno richiesti nel bando di concorso.

Art. 8.

Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti ordinari occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso di studi superiori con una media di almeno 7/10 in profitto, se trattato di aspirante frequentante la scuola elementare, e di almeno 6,50 decimi in profitto, se trattato di aspirante frequentante la scuola media o corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Il voto di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative non sono computati ai fini della media. Per gli aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso superiore di studi.

Sono esclusi dai concorsi ordinari e riservati gli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile risulti superiore a quello fissato dal bando di concorso.

Art. 9.

I concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti sono giudicati da commissioni, nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, composte di un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede, di un preside o professore degli istituti di istruzione secondaria e di un funzionario dei convitti nazionali.

Art. 10.

Le commissioni formano uniche graduatorie dei vincitori della categoria dei posti messi a concorso ed in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Dopo la graduatoria dei vincitori, le commissioni compilano la graduatoria dei concorrenti idonei.

Il candidato che possieda i titoli per esservi ammesso può essere compreso, come vincitore, in più di una categoria.

Art. 11.

Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo, le commissioni tengono conto, in primo luogo, del merito scolastico del concorrente, delle condizioni economiche della famiglia, del numero dei componenti il nucleo familiare e della località di residenza.

A parità di condizione, si dà la preferenza:

a) agli orfani di entrambi i genitori e categorie assimilate;

b) agli orfani di un solo genitore e categorie assimilate;

c) ai figli di genitori inabili al lavoro per età o per malferma salute o per cause di lavoro o di servizio.

Si osservano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di preferenze, a parità di merito.

Art. 12.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e rese esecutive mediante pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

La destinazione dei vincitori negli istituti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie dei posti, dal Ministero della pubblica istruzione.

Decade da ogni diritto il vincitore o la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinata o che lasci trascorrere il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore e alla vincitrice che hanno accettato il beneficio stesso ma che, per motivi di salute o per motivi di famiglia, da accertarsi caso per caso, non siano in condizioni di prendere effettivo possesso del posto.

Durante il periodo di assenza dei beneficiari la retta non viene corrisposta all'istituto.

Art. 14.

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti sono conferiti, per ordine di graduatoria ai concorrenti idonei.

Art. 15.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi può accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario, su proposta del capo di istituto interessato, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla competente direzione provinciale del Tesoro. Per il periodo in cui il beneficiario è esonerato dal pernottamento in convitto, la direzione provinciale del Tesoro provvede alla riduzione della retta portandola alla misura prevista per i semiconvittori.

Nei giorni festivi e durante più vacanze consecutive, il capo di istituto può accordare agli alunni beneficiari di posto gratuito di recarsi presso le loro famiglie.

Il beneficiario di posto semigratuito rimane in convitto per il periodo dell'anno scolastico, prende parte alla vita convittuale e non pernotta in convitto.

Art. 16.

Il beneficiario di posto gratuito e semigratuito che, per motivi di salute, da accertarsi dal medico dell'istituto, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di due anni.

Il beneficiario del posto gratuito e semigratuito che, per motivi di famiglia, da accertarsi, caso per caso, a cura del Ministero della pubblica istruzione, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di un anno.

Durante il periodo di assenza del beneficiario dall'istituto, per i motivi indicati nei precedenti comma, il pagamento della retta viene sospeso.

Art. 17.

Il beneficio del posto gratuito e semigratuito è sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore di studi secondari. Durante la sospensione la retta non viene corrisposta all'istituto e l'alunno deve ripetere, a proprie spese, la classe.

Il Ministero della pubblica istruzione può, in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovate, non abbia potuto usufruire dello scrutinio o di tutte le sessioni di esame.

Il beneficio del posto gratuito e semigratuito cessa, prima della scadenza, nei seguenti casi:

a) quando l'alunno sia stato espulso dall'istituto di educazione con provvedimento divenuto definitivo;

b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere H) ed I) dell'art. 19 del regolamento

4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, esami e tasse degli istituti medi di istruzione, con provvedimento divenuto definitivo;

c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.

Art. 18.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo, il beneficio è prorogato del numero degli anni necessari per consentire al beneficiario di completare gli studi intrapresi e per i quali ha titolo al beneficio.

Salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 6, il Ministro per la pubblica istruzione può, in via eccezionale, consentire che il beneficio sia mantenuto, per la durata di un solo anno, all'alunno che, al termine degli studi di istruzione secondaria, non abbia conseguito, per motivi di salute, il titolo di studio finale.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma gli alunni che siano incorsi nei provvedimenti di sospensione dal beneficio previsto dal primo comma dell'art. 17.

Art. 19.

I posti gratuiti e semigratuiti che si renderanno, comunque, vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso e quelli che non siano stati coperti per mancanza di vincitori o di idonei, possono essere conferiti, per un solo anno, dal Ministro per la pubblica istruzione ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche.

Possono, altresì, essere conferiti, per la durata e con le modalità indicate nel precedente comma, i posti che si rendono disponibili a seguito della sospensione del beneficio prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 16 e dal primo comma dell'art. 17, semprechè la disponibilità si verifichi entro il 15 ottobre e per la durata dell'intero anno scolastico.

Art. 20.

Il beneficio del posto gratuito e semigratuito non può, in nessun caso, essere mutato in sussidio o in altra forma assistenziale. Può essere trasferito, con provvedimento ministeriale, anche durante il corso dell'anno scolastico in altro convitto o istituto d'educazione.

Art. 21.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 non si applicano ai beneficiari di posto gratuito conferito a seguito di concorsi espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ai beneficiari di cui al precedente comma sarà mantenuto il godimento del posto gratuito fino al termine degli studi secondari di secondo grado. Ai beneficiari di posto gratuito di cui al precedente comma e ai beneficiari di posto semigratuito si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto che non siano incompatibili con la natura del beneficio già concesso.

La retta verrà corrisposta nella misura e con le modalità indicate nel presente decreto.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO —
MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 febbraio 1973, n. 46.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 226, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti nuovi comma:

E' titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia.

Sono ammessi altresì, limitatamente ad un massimo di 1/5 del numero dei posti disponibili al primo anno, 1 laureati in scienze biologiche.

Questi ultimi tuttavia potranno ottenere solo il diploma in orientamento di sanità pubblica e in orientamento di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 251, foglio n. 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1973, n. 47.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 154 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in anesthesiologia e rianimazione è aumentato a sessanta (60) per l'intero corso.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 251, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 novembre 1972.

Stanziamiento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore dei lavoratori ex dipendenti del Consorzio minerario Barisella, miniere di Manina e Schilpario (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Vista la nota n. 72/27350 del 17 agosto 1972 contenente l'accettazione, da parte della commissione delle Comunità europee, delle modifiche all'accordo dell'11 giugno 1965 proposte dal Governo italiano con nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale numero 165199/G/64/3 del 30 dicembre 1971;

Vista la nota n. 72/27063 del 28 luglio 1972 con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei dipendenti del Consorzio minerario Barisella, miniere di Manina e Schilpario (Bergamo);

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dal Consorzio minerario Barisella di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera b), paragrafo 2, dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e modificato con nota della commissione delle Comunità europee n. 72/27350 del 17 agosto 1972 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 250 milioni.

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 125 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1972

LEONE

COPPO — MALAGODI — FERRI
— FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 53

(4379)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1973.

Nomina del commissario del Governo nella regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre dello stesso anno, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 287, concernente la nomina del prefetto della provincia di Genova dott. Efisio Zanda, a commissario del Governo nella regione Liguria;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario nella suindicata regione, a decorrere dal 12 febbraio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giacomo Veglia, prefetto della provincia di Genova, è nominato commissario del Governo nella regione Liguria a decorrere dal 12 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 310

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1973.

Piante organiche dei commessi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei commessi giudiziari;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274 che fissa, tra l'altro (tabella B) in n. 3290 il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia, di cui n. 2790 per l'organico del personale ausiliario addetto agli uffici;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono da portare in diminuzione n. 40 posti di commesso collocati a riposo al 31 dicembre 1972 per effetto di detta legge;

Vista la delega attribuita al Ministro per la grazia e giustizia con l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274 per l'attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei 2750 posti come sopra stabiliti;

Decreta:

A) Le piante organiche del personale ausiliario addetto agli uffici giudiziari, al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura, sono stabilite dalle tabelle A), B), C), D), E), F), G), allegate al presente decreto;

B) Le tabelle delle piante organiche di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1973
Registro n. 13, foglio n. 180

TABELLA A

Pianta organica dei commissari giudiziari addetti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle corti di appello.

UFFICIO GIUDIZIARIO	CANCELLERIA commissari capi e commissari	SEGRETARIA commissari capi e commissari
CORTE DI CASSAZIONE	67	15
TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE	5	
CORTI DI APPELLO		
Ancona	7	3
Bari	12	5
Bologna	14	4
Brescia	9	3
Cagliari	10	3
Caltanissetta	7	3
Catania	12	5
Catanzaro	12	5
Firenze	11	5
Genova	13	5
L'Aquila	10	4
Lecce	10	4
Messina	9	4
Milano	32	8
Napoli	37	11
Palermo	17	6
Perugia	7	4
Potenza	7	4
Roma	37	11
Torino	18	6
Trento	6	4
Trieste	8	3
Venezia	11	5
Campobasso (Sezione)	4	2
Reggio Calabria (Sezione)	4	2
Salerno (Sezione)	4	2
Totale	400	136

Visto, Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

TABELLA B

Pianta organica degli uffici giudiziari minorili

S E D I	Numero dei posti	
	CANCELLERIA commissari capi e commissari	SEGRETARIA commissari capi e commissari
Ancona	1	1
Bari	1	1
Bologna	1	1
Brescia	1	1
Cagliari	1	1
Caltanissetta	1	1
Catania	1	1
Catanzaro	1	1
Firenze	1	1
Genova	1	1
L'Aquila	1	1
Lecce	1	1
Messina	1	1
Milano	3	2
Napoli	3	2
Palermo	1	1
Perugia	1	1
Potenza	1	1
Roma	3	2
Torino	3	2
Trento	1	1
Trieste	1	1
Venezia	1	1
Campobasso (Sezione)	1	1
Reggio Calabria (Sezione)	1	1
Salerno (Sezione)	1	1
Totale	34	30

Visto, Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

TABELLA C

Pianta organica dei commissari giudiziari addetti ai tribunali

TRIBUNALE DI	CANCELLERIA commissari capi e commissari	SEGRETARIA commissari capi e commissari
Acqui	1	1
Agrigento	4	2
Alba	2	1
Alessandria	3	2
Ancona	5	3
Aosta	2	1
Arezzo	4	1
Ariano Irpino	3	1
Ascoli Piceno	2	1
Asti	2	1
Avellino	6	2
Avezzano	4	2
Bari	14	4
Bassano del Grappa	2	1
Belluno	2	1
Benevento	6	3

Segue: TABELLA C			Segue: TABELLA C		
TRIBUNALE DI	CANCELLERIA commessi capi e commessi	SEGRETERIA commessi capi e commessi	TRIBUNALE DI	CANCELLERIA commessi capi e commessi	SEGRETERIA commessi capi e commessi
Bergamo	4	2	Melfi	2	1
Biella	2	1	Messina	9	3
Bologna	13	4	Milano	54	2
Bolzano	6	3	Mistretta	1	1
Brescia	8	3	Modena	4	2
Brindisi	6	3	Modica	1	1
Busta Arsizio	4	1	Mondovi	1	1
Cagliari	9	4	Montepulciano	1	1
Callagirone	5	2	Monza	6	3
Caltanissetta	5	2	Napoli	54	12
Camerino	4	1	Nicosia	3	1
Campobasso	5	2	Novara	3	1
Casale Monferrato	2	1	Nuoro	1	1
Cassino	5	2	Oristano	2	1
Castrovillari	3	2	Orvieto	1	1
Catania	14	4	Padova	6	2
Catanzaro	8	4	Palermo	18	6
Chivari	2	1	Palmi	4	2
Chieti	3	2	Paola	2	1
Civitavecchia	4	2	Parma	3	2
Como	6	3	Patti	2	1
Cosenza	5	3	Pavia	4	2
Crema	2	1	Perugia	5	3
Cremona	3	1	Pesaro	2	1
Crotone	3	1	Pescara	5	2
Cuneo	2	1	Piacenza	3	2
Enna	3	1	Pinerolo	1	1
Fermo	2	1	Pisa	4	2
Ferrara	3	2	Pistoia	2	1
Firenze	13	6	Pordenone	3	1
Foggia	8	3	Potenza	5	3
Folli	8	4	Prato	3	1
Frosinone	5	2	Ragusa	2	1
Genova	19	5	Ravenna	4	1
Gorizia	2	1	Reggio Calabria	8	3
Grosseto	3	1	Reggio Emilia	3	2
Imperia	2	1	Rieti	3	2
Isernia	3	1	Rimini	3	2
Ivrea	2	1	Roma	70	24
Lagonegro	2	1	Rossano	3	2
Lamezia Terme	3	2	Rovereto	2	1
Lanciano	3	2	Rovigo	2	1
Lanusei	1	1	Sala Consilina	2	1
L'Aquila	7	2	Salerno	10	3
Larino	3	1	Saluzzo	1	1
La Spezia	3	1	San Remo	2	1
Latina	5	2	S. Maria Capua Vetere	11	4
Lecce	10	3	S. Angelo dei Lombardi	3	1
Lecco	3	1	Sassari	6	3
Livorno	3	2	Savona	3	1
Locri	4	2	Sciacca	1	1
Lodi	3	1	Siena	2	1
Lucca	3	1	Siracusa	4	2
Lucera	4	1	Sondrio	3	1
Macerata	2	1	Spoletto	2	1
Mantova	3	2	Sulmona	2	1
Marsala	3	2	Taranto	9	3
Massa	2	1	Tempio Pausania	1	1
Matera	2	1	Teramo	3	2

Segue: TABELLA C

TRIBUNALE DI	CANCELLERIA commissi capi e commissi	SEGRETARIA commissi capi e commissi	PRETURA DI		Commissi capi e commissi
Termini Imerese	2	1	Argenta		1
Terni	3	1	Ariano Irpino		1
Tolmezzo	1	1	Arienzo		1
Torino	24	8	Arona		1
Tortona	1	1	Arzignano		1
Trani	7	3	Ascoli Piceno		1
Trapani	4	1	Ascoli Satriano		1
Trento	5	2	Asola		1
Treviso	3	2	Assisi		1
Trieste	9	3	Asti		2
Udine	4	3	Atri		1
Urbino	1	1	Augusta		1
Vallo della Lucania	3	1	Avellino		3
Varese	4	1	Aversa		2
Vasto	2	1	Avezzano		1
Velletri	5	2	Avola		1
Venezia	12	5	Bagheria		1
Verbania	2	1	Bagnara Calabra		1
Vercelli	2	1	Barcellona Pozzo di Gotto		1
Verona	9	5	Bari		5
Vibo Valentia	3	2	Barletta		1
Vicenza	5	2	Barra		3
Vigevano	3	1	Bassano del Grappa		1
Viterbo	5	2	Belluno		1
Voghera	2	1	Belpasso		1
Totale	835	336	Benevento		2
			Bergamo		2
			Biella		2
			Bisceglie		1
			Bitonto		1
			Bologna		5
			Bolzano		3
			Bono		1
			Borgomanero		1
			Borgonovo Val Tidone		1
			Borgo San Lorenzo		1
			Borgo Val Sugana		1
			Brà		1
			Bracciano		1
			Breno		1
			Brescia		4
			Bressanone		1
			Brindisi		3
			Bronte		1
			Brunico		1
			Budrio		1
			Busto Arsizio		2
			Cagliari		4
			Cairo Montenotte		1
			Caltagirone		2
			Caltanissetta		2
			Camerino		1
			Campi Salentina		1
			Campobasso		2
			Camposampiero		1
			Canelli		1
			Canicattì		1
			Canosa di Puglia		1
			Cantù		1
			Capaccio		1
			Capri		1
			Caprino Veronese		1
			Capua		2
			Carbonia		1
			Carini		1
			Carinola		1
			Carpi		1
			Carrara		1
			Casale Monferrato		1
			Casalmaggiore		1
			Casamassima		1
			Casarano		1
			Cascina		1
			Caserta		3
			Casoria		1
			Cassano d'Adda		1
			Cassino		1
			Casteggio		1

Visto, Il Ministro per la grazia e giustizia

GONELLA

TABELLA D

Pianta organica dei commissi giudiziari addetti alle preture

PRETURA DI	Commissi capi e commissi	Commissi capi e commissi
Abbiategrasso	1	
Acerra	1	
Acireale	1	
Acquaviva delle Fonti	1	
Acqui	1	
Adrano	1	
Adria	1	
Afragola	2	
Agrigento	1	
Agropoli	1	
Alatri	1	
Alba	1	
Albano Laziale	2	
Albenga	1	
Alcamo	1	
Alessandria	2	
Alghero	1	
Almenno S. Salvatore	1	
Altamura	1	
Amalfi	1	
Anagni	1	
Ancona	3	
Andria	1	
Anzio	2	
Aosta	1	
Apricena	1	
Arcidosso	1	
Arezzo	2	

PRETURA DI	Commissi capi e commissi	PRETURA DI	Commissi capi e commissi
Castelfiorentino	1	Feltre	1
Castelfranco Veneto	1	Fermo	1
Castellammare di Stabia	2	Ferrara	2
Castelnuovo di Garfagnana	1	Fidenza	1
Castelnuovo di Porto	1	Fiera di Primiero	1
Castelvetro	1	Finale Ligure	1
Castiglione del Lago	1	Finale nell'Emilia	1
Castiglione delle Stiviere	1	Fiorenzuola d'Arda	1
Castrovillari	2	Firenze	6
Catania	6	Floridia	1
Catanzaro	3	Foggia	3
Cava dei Tirreni	1	Foligno	2
Cavalese	1	Fondi	1
Ceccano	1	Fondo	1
Cecina	1	Forlì	3
Cefalù	1	Fornovo di Taro	1
Ceglie Messapico	1	Francavilla a Mare	1
Cento	1	Francavilla Fontana	1
Cerignola	1	Frascati	2
Cervignano del Friuli	1	Fratnamaggiore	2
Cervinara	1	Frosinone	3
Cesena	1	Frosolone	1
Ceva	1	Gaeta	2
Chiaravalle Centrale	1	Galatina	1
Chiari	1	Gallarate	2
Chiavari	1	Gallipoli	1
Chiavenna	1	Gardone Val Trompia	1
Chieri	1	Gavirate	1
Chieti	2	Gela	2
Chioggia	1	Gemona del Friuli	1
Chiusa	1	Genova	7
Chivasso	1	Genzano di Roma	1
Cicciano	1	Ghilarza	1
Cinquefrondi	1	Giarre	1
Ciriè	1	Ginosa	1
Cirò	1	Gioia del Colle	1
Cittadella	1	Gioiosa Ionica	1
Città di Castello	1	Giulianova	1
Civdale del Friuli	1	Gonzaga	1
Civitacastellana	2	Gorizia	1
Civitanova Marche	1	Gradisca d'Isonzo	1
Civitavecchia	2	Gragnano	1
Cles	1	Gravina di Puglia	1
Clusone	1	Grosseto	2
Codigoro	1	Grottaglie	1
Codogno	1	Grumello del Monte	1
Comacchio	1	Guastalla	1
Comiso	1	Gubbio	1
Como	3	Guspini	1
Conegliano	1	Iglesias	1
Copparo	1	Imola	1
Corato	1	Imperia	1
Corigliano Calabro	1	Ischia	1
Cormons	1	Iseo	1
Correggio	1	Isernia	1
Corteolona	1	Isili	1
Cortina d'Ampezzo	1	Isola della Scala	1
Cortona	1	Ivrea	1
Cosenza	3	Jesi	1
Crema	1	Lacedonia	1
Cremona	2	Lagonegro	1
Grotone	1	Lamezia Terme	2
Cuneo	1	Lanciano	1
Decimomannu	1	Lanusei	1
Desio	2	L'Aquila	3
Dolo	1	Larino	1
Domodossola	1	La Spezia	2
Eboli	1	Latina	3
Egna	1	Latisana	1
Empoli	1	Lecce	3
Enna	2	Lecco	2
Erba	1	Legnago	2
Erice	1	Legnano	2
Este	1	Lendinara	1
Fabriano	1	Lentini	1
Faenza	1	Leonforte	1
Fano	1	Lercara Friddi	1
Fasano	1	Licata	1

PRETURA DI	Commissi capi e commissi	PRETURA DI	Commissi capi e commissi
Lipari	1	Nocera Inferiore	3
Livorno	2	Nola	2
Lizzano	1	Notaresco	1
Locri	2	Noto	1
Lodi	2	Novara	2
Lonato	1	Novi Ligure	1
Lonigo	1	Nuoro	1
Lucca	3	Oderzo	1
Lucera	1	Olbia	1
Lugo	1	Omegna	1
Luino	1	Orbetello	1
Macerata	1	Oristano	1
Maddaloni	1	Ortanova	1
Maglie	1	Ortona a Mare	1
Malè	1	Orvieto	1
Manduria	1	Orzinuovi	1
Manfredonia	1	Osimo	1
Mantova	2	Ostuni	1
Marano di Napoli	2	Ottaviano	1
Marcianise	1	Ovada	1
Marigliano	1	Ozieri	1
Marsala	1	Padova	3
Martina Franca	1	Palermo	10
Mascalucia	1	Palestrina	1
Massa	1	Paliano	1
Massa Marittima	1	Palmanova	1
Matera	1	Palmi	2
Mazara del Vallo	1	Palombara Sabina	1
Mazzarino	1	Paola	1
Mede	1	Parma	3
Melfi	1	Partinico	1
Melito Porto Salvo	1	Paternò	1
Menaggio	1	Patti	1
Merano	2	Pavia	2
Mercato S. Severino	1	Pavullo nel Frignano	1
Mesagne	1	Pergine Valsugana	1
Messina	4	Perugia	2
Mestre	2	Pesaro	1
Mezzolombardo	1	Pescara	2
Milano	24	Pescia	1
Milazzo	1	Petilia Policastro	1
Militello Val di Catania	1	Piacenza	2
Minco	1	Piazza Armerina	1
Minturno	1	Piedimonte d'Alife	1
Mirabella Eclano	1	Pietrasanta	1
Mirandola	1	Pieve di Cadore	1
Misitmeri	1	Pignataro Maggiore	1
Mistretta	1	Pinerolo	1
Modena	2	Piombino	1
Modica	1	Piove di Sacco	1
Modugno	1	Pisa	2
Molfetta	1	Pisticci	1
Moncalieri	1	Pistoia	2
Mondovì	1	Poggibonsi	1
Monfalcone	1	Poggio Mirteto	1
Monguelfo	1	Pomigliano d'Arco	1
Monopoli	1	Pompei	1
Monreale	1	Pontassieve	1
Monselice	1	Pontebba	1
Monsummano Terme	1	Pontecorvo	1
Montagnana	1	Pontedecimo	1
Montebelluna	1	Pontedera	1
Montecchio Emilia	1	Pontremoli	1
Montecorvino Rovella	1	Pordenone	1
Montefiascone	2	Portici	2
Montegiorgio	1	Portoferraio	1
Montepulciano	1	Portogruaro	1
Montesarchio	1	Portomaggiore	1
Montevarchi	1	Potenza	2
Montichiari	1	Pozzuoli	2
Monza	3	Prato	1
Morbegno	1	Priverno	1
Mortara	1	Procida	1
Napoli	25	Putignano	1
Nardò	1	Ragusa	1
Narni	1	Rapallo	1
Nereto	1	Ravenna	2
Nicosia	1	Recanati	1

TABELLA E

**Pianta organica del personale
della carriera ausiliaria addetto al Ministero**

Qualifiche	Numero
Commessi capi e commessi	110

Visto, il *Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA F

**Pianta organica del personale della carriera ausiliaria
addetto al Consiglio superiore della magistratura**

Qualifiche	Numero
Commessi capi e commessi	22

Visto, il *Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA G

**Tabella riassuntiva del personale ausiliario
addetto agli uffici**

UFFICI	Commessi capi Commessi
<i>Corte di cassazione:</i>	
Presidenza	67
Procura generale	15
<i>Tribunale superiore acque pubbliche</i>	5
<i>Corti di appello:</i>	
Presidenza	328
Procura generale	121
<i>Tribunali dei minori:</i>	
Presidenza	34
Procura	30
<i>Tribunali:</i>	
Presidenza	835
Procura	336
<i>Preture</i>	847
<i>Ministero</i>	110
<i>Consiglio superiore della magistratura</i>	22
Totale	2750

Visto, il *Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

(4738)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 5 del proprio decreto 10 luglio 1971 concernente la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità economiche europee, n. 688/72 del 28 marzo 1972 che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 1767/68 della commissione relativo al regime dei prezzi minimi alla esportazione verso i Paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2520/71 del 24 novembre 1971 che fissa per la campagna di specializzazione 1972-73 i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e radici tuberose da fiori;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 687/72 del 28 marzo 1972 che fissa i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di tuberi di begonia, dahlia, sinningias e di bulbi di lillium;

Visti i regolamenti della commissione delle Comunità europee n. 126/73 del 29 dicembre 1972 e n. 127/73 del 29 dicembre 1972 recanti modifiche ai regolamenti n. 2520/71 e n. 687/72 che fissano per la campagna di commercializzazione 1972/73 i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Sentito il parere espresso in conformità della speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta l'8 novembre 1972 presso l'ICE, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri della agricoltura e delle foreste, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle tabelle annesse al decreto ministeriale 10 luglio 1971 per le nuove disposizioni stabilite dalla commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

Le esportazioni verso i Paesi extracomunitari di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore devono essere effettuate a prezzi uguali o superiori a quelli minimi elencati nelle tabelle annesse al presente decreto.

Detti prezzi minimi sono validi per la campagna di commercializzazione 1972-73.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

TABELLA A

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A R T I D E L G R U P P O I		
		A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8 +	7.337,50	6.606,25	5.868,75
	7-8	5.512,50	5.030,00	4.487,50
	6-7	3.887,50	3.500,00	3.112,50
	5-6	2.762,50	2.487,50	2.212,50
	4-5	1.725,50	1.550,00	1.381,25
	3-4	862,50	775,00	687,50
	2-3	518,75	468,75	412,50
Crocus	10 +	9.493,75	8.543,75	7.593,75
	9-10	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	8-9	6.906,25	6.218,75	5.525,00
	7-8	5.181,25	4.662,50	4.143,75
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi: - dahlia a collarino - dahlia nana alveolata - dahlia nana semplice - dahlia nana topmix	40 g 25 g 25 g 25 g	60.431,25	54.387,50	48.343,75
Gladiolus	14 +	10.512,50	9.462,50	8.412,50
	12-14	8.700,00	7.831,25	6.962,50
	10-12	6.343,75	5.712,25	5.081,25
	8-10	4.537,50	4.081,25	3.631,25
	6-8	3.262,50	2.937,50	2.612,50
	4-6	1.812,50	1.631,25	1.450,00
	3-4	862,50	775,00	687,50
	2-3	518,75	468,75	418,75
	Kralen - litro	687,50	618,75	550,00
	Hyacinthus orientalis	19 +	88.562,50	79.706,25
18-19		82.656,25	74.393,75	66.125,00
17-18		76.756,25	69.081,25	61.406,25
16-17		61.993,75	55.793,75	49.593,75
15-16		50.187,50	45.168,75	40.150,00
14-15		46.050,00	41.443,75	36.837,50
(Soltanto Rosalie)		13-14	40.150,00	36.137,50
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	9-10	8.200,00	7.381,25	6.562,50
	8-9	4.750,00	4.275,00	3.800,00
Ankara, Bronze-Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	6-7	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	5-6	3.456,25	3.112,50	2.762,50
Non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	7-8	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	6-7	3.456,25	3.112,50	2.762,50
Lilium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	22-24	69.062,50	62.156,25	55.250,00
	20-22	60.431,25	54.387,50	48.343,75
	18-20	46.618,75	41.956,25	37.293,75
	16-18	34.531,25	31.081,25	27.525,00
Lilium formosanum (Syn L. philipinense var. formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	20.718,75
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	51.793,75
	22-24	56.112,50	50.000,00	44.887,50
	20-22	43.162,50	38.843,75	34.531,25
	18-20	30.212,50	27.193,75	24.168,75
	16-18	21.581,25	19.425,00	17.262,50

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S E D E L G R U P P O I			
		A (1)	B (1)	C (1)	
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	121.231,25	108.768,75	96.587,50	
	22-24	94.962,50	85.468,75	75.968,75	
	20-22	77.693,75	69.925,00	62.156,25	
	18-20	60.431,25	54.387,50	48.343,75	
— pumilum (Syn. L. Tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	16.575,00	
	8-10	13.812,50	12.431,25	11.050,00	
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25	
— tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	34.531,25	
	16-18	31.075,00	27.968,75	24.862,50	
	14-16	22.443,75	20.200,00	17.956,25	
	12-14	15.537,50	13.981,25	12.431,25	
	10-12	10.362,50	9.325,00	8.287,50	
— croceum, cv. « umbellatum »	20 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25	
	18-20	69.062,50	62.156,25	55.250,00	
	16-18	51.793,75	46.612,50	41.437,50	
	14-16	30.217,50	27.193,75	24.168,75	
— davidii var. willmottiae (Syn. L. Willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	35.912,50	
	14-16	31.075,00	27.968,75	24.862,50	
	12-14	17.262,50	15.537,50	13.812,50	
Muscari armeniacum (Early Giant)	9 +	6.043,75	55.437,50	4.837,50	
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.143,75	
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.112,50	
	6-7	2.587,50	2.331,25	2.068,75	
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.456,25	
Narcissus	DN I	64.943,75	58.450,00	51.956,25	
— giunchiglie	DN II	50.187,50	45.168,75	40.150,00	
	DN III	38.375,00	34.537,50	30.700,00	
	Rond I	38.375,00	34.537,50	30.700,00	
	non scelti (Lit./1000 kg.)	369.012,50	332.112,50	295.212,50	
	— per giardini scogliosi: le specie Silver Chimes, Thalia, Tresamble, Trevithian	DN I	50.187,50	45.168,75	40.150,00
	DN II	41.331,25	37.200,00	33.062,50	
	DN III	32.475,00	29.225,00	25.981,25	
	Rond I	32.475,00	29.225,00	25.981,25	
	non scelti (Lit./1000 kg.)	321.781,25	289.606,25	257.425,00	
— per giardini scogliosi (non nominati)	—	11.225,00	10.100,00	8.981,25	
— non nominati	DN I	50.187,50	45.168,75	40.150,00	
	DN II	41.331,25	37.200,00	33.062,50	
	DN III	32.475,00	29.225,00	25.981,25	
	Rond I	32.475,00	29.225,00	25.981,25	
	non scelti (Lit./1000 kg.)	321.781,25	289.606,25	257.425,00	
Scilla Sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.287,50	
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25	
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.143,75	
Atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	14.675,00	13.306,25	11.737,50	
	9-10	12.087,50	10.875,00	9.668,75	
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.287,50	
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25	
Tulipani doppi precoci	12 +	40.150,00	36.137,50	32.118,75	
	11-12	36.606,25	32.943,75	29.287,50	
	10-11	29.518,75	26.568,75	23.612,50	
Tulipani semplici precoci	12 +	34.243,75	30.818,75	27.393,75	
	11-12	30.700,00	27.631,25	24.562,50	
	10-11	23.618,75	21.256,25	18.893,75	
Miscugli di tulipani doppi e/o semplici precoci	12 +	34.243,75	30.818,75	27.393,75	
	11-12	30.700,00	27.631,25	24.562,50	
	10-11	23.618,75	21.256,25	18.893,75	
Tulipani botanici	12 +	32.475,00	29.225,00	25.981,25	
	— tutti i tulipani e loro ibridi delle specie Kaufmannia- na; Fosteriana, Greigii, Eicheleri	11-12	29.518,75	26.568,75	23.612,50
	10-11	23.618,75	21.256,25	18.893,75	
— altri	—	12.431,25	11.187,50	9.943,75	

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S I D E L G R U P P O I		
		A (1)	B (1)	C (1)
Tulipani doppi tardivi	12 + 11-12 10-11	37.787,50 34.243,75 30.700,00	34.006,25 30.818,75 27.631,25	30.231,25 27.393,75 24.562,50
— miscugli	12 + 11-12 10-11	30.700,00 27.750,00 23.618,75	27.631,25 24.975,00 21.256,25	24.562,50 22.200,00 18.893,75
Tulipani semplici tardivi	12 + 11-12 10-11	36.000,00 34.243,75 30.700,00	32.400,00 30.818,75 27.631,25	28.800,00 27.393,75 24.562,50
— Albury, Attila, Bingham, Blizzard, Carl M. Bellman, Denbola, Don' Quichotte, Dreaming Maid, Garden Party, Golden Melody, Invasioni, Kees Nelis, Makassar, Maureen Palestrina, Snowstar, France, Yellow Present				
— tulipani « Liliacées »				
— tulipani « Perroquet »				
— altri	12 + 11-12 10-11	30.700,00 27.750,00 23.618,75	27.631,25 24.975,00 21.256,25	24.562,50 22.200,00 18.893,75
— tulipani « Liliacées » miscugli	12 + 11-12	30.700,00 27.750,00	27.631,25 24.975,00	24.562,50 22.200,00
— tulipani « Perroquet » miscugli	10-11	23.618,75	21.256,25	18.893,75
— altri, miscugli	12 + 11-12 10-11	26.568,75 23.750,00 20.662,50	23.912,50 21.256,25 18.593,75	21.256,25 18.893,75 16.531,25

(1) Si applica a persone residenti nei paesi del Gruppo I che, dal 1° giugno 1970 al 31 maggio 1971, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:

- inferiore a L. 3.125.000 (colonna A);
- da L. 3.125.000 a L. 6.250.000 (colonna B);
- da L. 6.250.000 e più (colonna C).

TABELLA B

L./1.000 pezzi

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S I D E L G R U P P O II		
		(1)	(2)	(3)
Anemone coronaria	8 + 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3	7.337,50 5.612,50 3.887,50 2.762,50 1.725,00 862,50 518,75	6.606,25 5.050,00 3.500,00 2.487,50 1.550,00 775,00 468,75	6.237,50 4.768,75 3.306,25 2.350,00 1.468,75 731,25 443,75
Crocus	10 + 9-10 8-9 7-8	9.493,75 8.631,25 6.906,25 5.181,25	8.543,75 7.768,75 6.218,75 4.662,50	8.068,75 7.337,50 5.868,75 4.406,25
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia corallino	25 g	60.431,25	54.987,50	51.368,75
— dahlia nana alveolata	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana semplice	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana topmix	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S I D E L G R U P P O I I			
		(1)	(2)	(3)	
Gladiolus	14 +	10.512,50	9.462,50	8.937,50	
	12-14	8.700,00	7.831,25	7.393,75	
	10-12	6.343,75	5.712,50	5.393,75	
	8-10	4.537,50	4.081,25	3.850,00	
	6-8	3.262,50	2.937,50	2.768,75	
	4-6	1.812,50	1.631,25	1.543,75	
	3-4	862,50	775,00	731,25	
	2-3	518,75	468,75	443,75	
	Kralen - litro	687,50	618,75	587,50	
Hyacinthus orientalis	19 +	65.606,25	59.043,75	55.762,50	
	18-19	59.562,50	53.606,25	50.631,25	
	17-18	54.387,50	48.950,00	46.231,25	
	16-17	47.481,25	42.731,25	40.356,25	
	15-16	39.712,50	35.743,75	33.756,25	
	14-15	31.075,00	27.968,75	26.412,50	
(Soltanto Rosalie)	13-14	27.625,00	24.862,50	23.481,25	
Iris Wedgwood destinato all'emisfero Sud	7-8	4.750,00	4.275,00	4.037,50	
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.743,75	
	9-10	8.200,00	7.831,25	6.968,75	
	8-9	4.750,00	4.275,00	4.037,50	
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	8.631,25	7.768,75	7.337,50	
	6-7	6.043,75	5.437,50	5.137,50	
	5-6	3.456,25	3.112,50	2.937,50	
Non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	7.337,50	
	7-8	6.043,75	5.437,50	5.137,50	
	6-7	3.456,25	3.112,50	2.937,50	
Lilium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	66.037,50	
	22-24	69.062,50	62.156,25	58.706,25	
	20-22	60.431,25	54.387,50	51.368,75	
	18-20	46.618,75	41.956,25	39.625,00	
	16-18	34.531,25	31.081,25	29.350,00	
Lilium formosanum (Syn. L. philipinense var. formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	22.012,50	
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	55.031,25	
	22-24	56.112,50	50.500,00	47.693,75	
	20-22	43.162,50	38.843,75	36.687,50	
	18-20	30.212,50	27.193,75	25.681,25	
	16-18	21.581,25	19.425,00	18.343,75	
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	120.856,25	108.768,75	102.725,00	
	22-24	94.962,50	85.468,75	80.718,75	
	20-22	77.693,75	69.925,00	66.037,50	
	18-20	60.431,25	54.387,50	51.368,75	
	17-18	43.162,50	38.843,75	36.687,50	
	-- pumilum (Syn. L. tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	17.612,50
		8-10	13.812,50	12.431,25	11.743,75
		7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	-- tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	36.687,50
		16-18	31.075,00	27.968,75	26.412,50
		14-16	22.443,75	20.200,00	19.075,00
		12-14	15.537,50	13.981,25	13.206,25
		10-12	10.362,50	9.325,00	8.806,25
-- croceum, var. (umbellatum)	20 +	77.693,75	69.925,00	66.037,50	
	18-20	69.062,50	62.156,25	58.706,25	
	16-18	51.793,75	46.612,50	44.025,00	
	14-16	30.212,50	27.193,75	25.681,25	
-- davidii var. willmottiae (Syn. L. willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	38.156,25	
	14-16	31.075,00	27.968,75	26.412,50	
	12-14	17.262,50	15.537,50	14.675,00	

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S I D E L G R P P O I I		
		(1)	(2)	(3)
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.406,25
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.306,25
	6-7	2.587,50	2.331,25	2.200,00
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.668,75
Narcissus	DN I	32.287,50	29.056,25	27.443,75
— grunchiglie, a grande corona, a doppio fiore (fatta eccezione del Cheerfulness e di tutte le var. a doppio fiore della specie Poëtzaz)	DN II	23.737,50	21.362,50	20.175,00
	DN III	17.093,75	15.387,50	14.531,25
	Rond I	17.093,75	15.387,50	14.531,25
	non scelti (Lit./1000 kg.)	189.918,75	170.925,00	161.431,25
— altri (fatta eccezione dei narcisi per giardini scogliosi)	DN I	18.043,75	16.237,50	15.337,50
	DN II	14.243,75	12.818,75	12.106,25
	DN III	10.443,75	9.400,00	8.875,00
	Rond I	10.443,75	9.400,00	8.875,00
	non scelti (Lit./1000 kg.)	227.900,00	205.112,50	193.712,50
— per giardini scogliosi	—	11.225,00	10.100,00	9.543,75
Scilla sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.806,25
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.400,00
— atrocacrulea (Spring Beauty)	10 +	14.675,00	13.206,25	12.475,00
	9-10	12.087,50	10.875,00	10.275,00
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.806,25
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50
Tulipani precosi (incluso tulipa fosteriana e suoi cultivars)	12 +	20.893,75	18.806,25	17.756,25
	11-12	17.093,75	15.387,50	14.531,25
	10-11	13.293,75	11.962,50	11.300,00
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici)	12 +	17.568,75	15.812,50	14.931,25
	11-12	14.243,75	12.818,75	12.106,25
	10-11	11.393,75	10.256,25	9.672,00
Tulipani botanici	—	12.431,25	11.187,50	10.568,75

(1) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo II che, dal 1° giugno 1970 al 31 maggio 1971, hanno effettuato acquisti nella Comunità di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 6.250.000;

(2) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto 1), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 6.250.000 a L. 15.625.000;

(3) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto A), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 15.625.000 o più.

TABELLA C

Ripartizione dei Paesi

GRUPPO I	GRUPPO II
Stati Uniti d'America	Tutti i Paesi terzi, salvo quelli del gruppo I
Canada	

ALLEGATO 2

TABELLA D

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

P R O D O T T O	C A L I B R O	P A E S I D E L G R U P P O						
		I (1)	I (2)	I (3)	II (4)	II (5)	II (6)	
Begonia a grandi fiori — semplici e doppi	6 +	103.125	93.125	82.500	79.375	71.250	67.500	
	5/6	84.375	76.250	67.500	65.000	58.750	55.000	
	4/6	68.125	61.250	54.375	52.500	47.500	44.375	
	4/5	60.000	53.725	48.125	46.250	41.250	39.375	
	3/4	34.375	31.250	27.500	26.250	23.750	22.500	
	— migliorati: Undolata, Fimbriata, Camelia Flora, Marmorata, Bouton Rose, Pendula, ecc.	6 +	118.750	106.875	95.000	91.250	81.875	77.500
		5/6	99.375	89.375	79.375	76.250	68.750	65.000
		4/6	75.250	68.125	60.625	58.125	52.500	49.375
		4/5	68.125	61.250	54.375	52.500	47.500	44.375
		3/4	36.875	33.125	29.375	28.125	25.625	23.750
Crispa marginata	5 + 3/5	71.250	64.375	56.875	55.000	49.375	46.875	
Tuberhybrida multiflora: Le Flam- boyant	5 + 2,5/5	83.125	75.000	66.250	63.750	57.500	54.375	
Mme R. Galle, Ami Jean Bart	5 + 2,5/5	92.500	83.125	73.750	71.250	64.375	60.625	
Hélèn Harms	5 + 2,5/5	97.500	87.500	78.125	75.000	67.500	63.750	
Gents Juweeltje	5 + 2,5/5	105.000	94.375	83.750	80.625	72.500	68.750	
Tuberhybrida M. e Maxima X Bertini compacta	5 + 3/5	80.625	72.500	64.375	61.875	55.625	52.500	
X Bertini da seme	5 + 3/5	58.750	53.125	46.875	45.000	40.625	38.125	
Sinningia (Syn. Gloxinia)	6 +	105.625	95.000	84.500	81.250	73.125	69.000	
	5/6	89.375	80.375	71.500	68.750	61.875	58.375	
	4/6	73.125	65.750	58.500	56.250	50.625	47.750	
	4/5	65.000	58.500	52.000	50.000	45.000	42.500	

(1) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, dal 1° giugno 1970 al 31 maggio 1971, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 3.125.000;

(2) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al numero (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 3.125.000 a L. 6.250.000;

(3) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al numero (1), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 6.250.000 o più;

(4) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, dal 1° giugno 1970 al 31 maggio 1971, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 6.250.000;

(5) Si applica a persona residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (4), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 15.625.000;

(6) Si applica a persone residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (4), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 15.625.000 o più.

TABELLA E

Ripartizione dei Paesi

GRUPPO I	GRUPPO II
Stati Uniti d'America Canada (3442)	Tutti i paesi terzi, salvo quelli del gruppo I

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Con decreto del Ministro Guardasigilli 2 febbraio 1973 è stato approvato il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

(2410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società italiana per l'industria degli zuccheri e della Società generale di zuccherifici.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1973, a seguito del trasferimento di proprietà dello Zuccherificio di Latina dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri alla Società generale di zuccherifici, le quote di base per lo zucchero delle predette due società, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, e successive modificazioni, sono determinate a decorrere dalla campagna saccarifera 1972-73, come segue:

Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	q.li	2.299.850
Società generale di zuccherifici - Bruxelles	»	831.442

(3567)

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società zuccherificio del Volano, della Società agricola industriale emiliana, della Società fondiaria industriale romagnola, della Società zuccherificio e raffineria di Mizzana.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1972, le quote di base per lo zucchero, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, e successive modificazioni, assegnate alle sottoindicate società, sono determinate, a decorrere dalla campagna saccarifera 1972-73, come segue:

Società zuccherificio del Volano - Genova	q.li	79.330
Società agricola industriale emiliana - Bologna	»	306.432
Società fondiaria industriale romagnola - Bologna	»	309.531
Zuccherificio e raffineria di Mizzana - Bologna	»	228.609

Quanto sopra a seguito del trasferimento di proprietà dello zuccherificio di Migliarino, provincia di Ferrara, dalla Società zuccherificio del Volano alle suddette Società agricola industriale emiliana, Fondiaria industriale romagnola, Zuccherificio e raffineria di Mizzana.

(3568)

Adattamento della quota di base per lo zucchero della Società Eridania zuccherifici nazionali e della Società romana zucchero.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1973, a seguito dello apporto per concentrazione degli zuccherifici di Forlì e Classe (Ravenna) di proprietà della Società Eridania zuccherifici nazionali nella Società romana zucchero, le quote di base per lo zucchero delle predette due società, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, e successive modificazioni, sono determinate, a decorrere dalla campagna saccarifera 1973-74, come segue:

Società Eridania zuccherifici nazionali - Genova	q.li	4.021.112
Società romana zucchero - Genova	»	641.756

(3569)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 265, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 7 gennaio 1968 dal diurnista 3ª categoria Gaudiosi Pasquale avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali numero P3/65713, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2061)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 263, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 24 aprile 1968 dal diurnista di 4ª categoria Velluso Gennaro, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/63843, in data 14 febbraio 1968, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2062)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1972, registro numero 60 Finanze, foglio n. 60, viene respinto, per la prescrizione del diritto vantato, il ricorso straordinario proposto il 5 gennaio 1968 dal diurnista di 3ª categoria Scicolone Ugo avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/65715, in data 11 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2063)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nella tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena allegate al decreto ministeriale 2 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 ottobre 1972 la retribuzione media mensile riguardante i lavoratori del settore bars e caffè di età superiore ai 20 anni dipendenti da esercizi di 1ª e 2ª categoria indicata in L. 88.500 va modificata in L. 88.550 e la retribuzione media riguardante i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 18 anni indicata in L. 79.250 va modificata in L. 79.350.

(3702)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galliciano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Galliciano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.219.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5133)

**Autorizzazione al comune di Rapolla
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.254.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646)

**Autorizzazione al comune di Rapone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.075.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647)

**Autorizzazione al comune di Pignola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Pignola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.427.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649)

**Autorizzazione al comune di Pietrapertosa
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.394.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650)

**Autorizzazione al comune di Pietragalla
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.959.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651)

**Autorizzazione al comune di Picerno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.634.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652)

**Autorizzazione al comune di Pescopagano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.436.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653)

**Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio.
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.400.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654)

**Autorizzazione al comune di Oppido Lucano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.714.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4655)

**Autorizzazione al comune di Nemoli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.163.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4657)

**Autorizzazione al comune di Muro Lucano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.418.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4658)

**Autorizzazione al comune di Montemurro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.638.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4659)

**Autorizzazione al comune di Mezzani
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4660)

**Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.439.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4661)

**Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Fornovo di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662)

**Autorizzazione al comune di Corniglio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973 il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.116.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663)

**Autorizzazione al comune di Compiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.737.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664)

**Autorizzazione al comune di Busseto
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.161.483, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665)

**Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.305.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4666)

**Autorizzazione al comune di Bore
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973 il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.313.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667)

**Autorizzazione al comune di Bedonia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.542.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668)

**Autorizzazione al comune di Bardi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.937.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669)

**Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.335.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670)

**Autorizzazione al comune di Panicale
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.427.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671)

**Autorizzazione al comune di Paciano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.043.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672)

**Autorizzazione al comune di Norcia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.326.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673)

**Autorizzazione al comune di Nocera Umbra
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.974.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4674)

**Autorizzazione al comune di Montone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.744.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4675)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.414.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4676)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.711.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4677)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.481.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4678)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.945.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4679)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.712.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4680)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.616.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4681)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.139.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4682)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.434.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4683)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.591.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4684)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.138.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4685)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.017.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4686)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.900.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4687)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.860.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4688)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.676.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4689)

**Autorizzazione al comune di Valmozzola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.790.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4690)

**Autorizzazione al comune di Trecasali
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Trecasali (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.767.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4691)

**Autorizzazione al comune di Torrile
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Torrile (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.734.211, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4692)

**Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.475.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4693)

**Autorizzazione al comune di Terenzo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.552.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4694)

**Autorizzazione al comune di Soragna
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Soragna (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.312.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4695)

**Autorizzazione al comune di Solignano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.710.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4696)

**Autorizzazione al comune di Sissa
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.395.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4697)

**Autorizzazione al comune di Sala Baganza
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Sala Baganza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.754.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4698)

**Autorizzazione al comune di Roccabianca
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Roccabianca (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.932.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4699)

**Autorizzazione al comune di Polesine Parmense
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.184.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4700)

**Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.096.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4701)

**Autorizzazione al comune di Palanzano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.616.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4702)

**Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.596.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4703)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.718.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4704)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.728.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4705)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.011.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4706)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.913.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4707)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.005.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.533.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4709)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.471.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4711)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.344.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4712)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.134.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4713)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.599.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4714)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.394.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4715)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.205.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4716)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.867.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4717)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.105.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4718)

**Autorizzazione al comune di Calvera
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.302.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4719)

**Autorizzazione al comune di Calvello
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.062.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4720)

**Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Brindisi Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.413.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4721)

**Autorizzazione al comune di Brienza
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.194.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4722)

**Autorizzazione al comune di Bella
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.823.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4723)

**Autorizzazione al comune di Barile
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.821.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4724)

**Autorizzazione al comune di Baragiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.905.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4725)

**Autorizzazione al comune di Banzi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.087.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4726)

**Autorizzazione al comune di Balvano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.052.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4727)

**Autorizzazione al comune di Avigliano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.842.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4728)

**Autorizzazione al comune di Atella
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.845.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4729)

**Autorizzazione al comune di Armento
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.676.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4730)

**Autorizzazione al comune di Anzi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973 il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.164.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4731)

**Autorizzazione al comune di Albano di Lucania
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.067.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4732)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973 il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.718.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5134)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.935.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4733)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1973 il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.392.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, con cui il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 è revocato.

Il presente comunicato annulla quello pubblicato a pag. 1519 della *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 9 marzo 1970.

(3643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	575 —	575 —	574,50	575 —	574,50	574,50	574,90	575 —	575 —	575 —
Dollaro canadese	576,90	576,90	575,76	576,90	575,50	576,40	576,65	576,90	576,90	576,90
Franco svizzero	178,17	178,17	178,05	178,17	177,70	178,15	178,07	178,17	178,17	178,17
Corona danese	93,21	93,21	93,30	93,21	92,50	93,21	93,24	93,21	93,21	93,21
Corona norvegese	97,43	97,43	97,60	97,43	97,10	97,43	97,47	97,43	97,43	97,43
Corona svedese	128,13	128,13	128,20	128,13	128,10	128,10	128,13	128,13	128,13	128,13
Fiorino olandese	197,40	197,40	197,55	197,40	198 —	193,40	197,35	197,40	197,40	197,40
Franco belga	14,4775	14,4775	14,50	14,4775	14,52	14,48	14,4875	14,4775	14,47	14,47
Franco francese	127,25	127,25	127,40	127,25	127,10	127,25	127,20	127,25	127,25	127,25
Lira sterlina	1426,85	1426,85	1428 —	1426,85	1422,50	1425,85	1426,90	1426,85	1426,85	1426,85
Marco germanico	203,36	203,36	203,60	203,36	203,60	203,35	203,45	203,36	203,36	203,36
Scellino austriaco	27,915	27,915	27,95	27,915	27,75	27,90	27,92	27,915	27,91	27,91
Escudo portoghese	23 —	23 —	23 —	23 —	23 —	23,05	23 —	23 —	23 —	23 —
Peseta spagnola	9,8840	9,8840	9,95	9,8840	9,85	9,88	9,87	9,8840	9,88	9,88
Yen giapponese	2,175	2,175	2,20	2,175	2,19	2,17	2,175	2,175	2,17	2,17

Media dei titoli del 28 marzo 1973

Rendita 5% 1935	101,50	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,925
Redimibile 3,50% 1934	100,075	» » » 5,50% 1977	100,45
» 3,50% (Ricostruzione)	88,725	» » » 5,50% 1978	99,90
» 5% (Ricostruzione)	96,925	» » » 5,50% 1979	99,90
» 5% (Riforma fondiaria)	95,85	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (Città di Trieste)	96,05	» 5% (» 1° aprile 1974)	99,10
» 5% (Beni esteri)	93,45	» 5% (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60	» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5,5% » » 1968-83	93,975	» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5,50% » » 1969-84	95,925	» 5% (» 1° aprile 1978)	95,65
» 6% » » 1970-85	98,475	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 6% » » 1971-86	98,70	» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30		
» » » 5,50% 1976	100,075		

*Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 28 marzo 1973**

Dollaro USA	574,95	Franco francese	127,225
Dollaro canadese	576,775	Lira sterlina	1426,875
Franco svizzero	178,12	Marco germanico	203,405
Corona danese	93,225	Scellino austriaco	27,917
Corona norvegese	97,45	Escudo portoghese	23 —
Corona svedese	128,13	Peseta spagnola	9,877
Fiorino olandese	197,375	Yen giapponese	2,175
Franco belga	14,482		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 30 giugno 1972 e nel 3° Bollettino Ufficiale straordinario del Ministero P. T. del 5 luglio 1972 - parte seconda - con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sono stati stabiliti il diario e la sede delle prove scritte per i giorni 19 e 20 settembre 1972 presso il palazzo degli esami - Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 2655 del 22 agosto 1972, concernente il rinvio delle prove scritte del predetto concorso dal 19 e 20 settembre 1972 al 26 e 27 marzo 1973 sempre presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1679 dell'8 novembre 1972, secondo cui le prove di esame del concorso in questione debbono essere identiche per tutti i partecipanti al concorso stesso e che il programma deve includere materie di cognizione comune a tutti i candidati;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare il programma di esame annesso al bando di concorso a trentuno posti di ispettore e consigliere (tab. VI) di cui all'allegato A del decreto ministeriale 2640 del 10 giugno 1972, tenendo conto dei principi enunciati dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 1679;

Ritenuto, quindi, che in conseguenza di quanto sopra occorre disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso anzidetto;

Considerato, altresì, che per i motivi sopra esposti non è possibile assicurare, alle predette date del 26 e 27 marzo 1973, lo svolgimento delle prove scritte del concorso in parola e che, pertanto, occorre ulteriormente differire l'effettuazione delle prove stesse;

Ritenuto necessario modificare i citati decreti ministeriali n. 2640 del 10 giugno 1972 e n. 2655 del 22 agosto 1972, per quanto concerne il programma di esame, il diario delle prove scritte e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame a trentuno posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, di cui alle premesse, sono riaperti per un periodo di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso dovranno essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal succitato decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972.

Art. 3.

Il decreto ministeriale n. 2655 del 22 agosto 1972 citato in premesse, è rettificato nel senso che segue:

Le prove scritte del concorso a trentuno posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici avranno luogo in Roma presso l'Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51, nei giorni 2 e 3 giugno 1973 con inizio alle ore 8,30

Art. 4.

Il programma di esame di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, citato in premesse, è sostituito dal seguente:

PROVE SCRITTE

1° Prova

Scienza e tecnica delle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funcolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Tecnica delle costruzioni: meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcoli relativi. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui ca.

2° Prova

a) *Analisi matematica:* Numeri reali e complessi - Sistemi di equazioni binomi e teoria dei determinanti - Funzioni di una variabile - Limiti - Continuità - Infinitesimi e infiniti - Derivate - Differenziali - Massimi e minimi - Formula di Taylor - Successioni e serie - Sviluppi in serie di alcune funzioni - Integrali definiti e indefiniti - Metodi rigorosi e metodi approssimati di integrazione - Calcolo di aree piane - Funzioni di due o più variabili - Derivate parziali - Differenziali totali - Differenziali esatti - Massimi e minimi - Integrali doppi - Integrali multipli (corno) - Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine, dei tipi più semplici.

b) *Geometria analitica:* a) nel piano: coordinate cartesiane. Coordinate polari: rette, angoli. Il cerchio, le coniche ed altre notevoli; b) nello spazio: coordinate cartesiane, polari, cilindriche. Piani e rette. Angoli. Le superfici in generale. Piani tangenti. Superfici di rivoluzione. Le quadriche.

c) *Fisica:* Principi e leggi fondamentali della fisica classica: Meccanica: cinematica, dinamica, energia e lavoro, dimensioni di unità di misura - Termodinamica: definizione delle grandezze fisiche. Termodinamica. Il 1° e 2° principio della termodinamica - Elettrostatica e magnetismo: le forze elettriche e magnetiche. Le equazioni di Maxwell. Dimensioni e unità di misura - Ottica: La luce. L'ottica geometrica. Diffrazione. Diffusione. Unità fotometriche.

Principi della fisica moderna: il principio di relatività. Il principio di indeterminazione. Stati atomici quantizzati. Descrizione di esperienze fondamentali.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali.
b) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione e umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); cenni sugli impianti di condizionamento e trasporto.

c) Elementi di contabilità generale dello Stato.

d) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973

Registro n. 17 Poste telegr. telef., foglio n. 251.

(4808)

MINISTERO DELLA SANITÀ

[ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ]

Rinvio delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 23, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto l'art. 7 del predetto bando, in base al quale le prove scritte e pratica del concorso di cui trattasi erano state fissate rispettivamente per i giorni 16 maggio 1973 e 19 giugno 1973 presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma;

Considerato che per motivi di ordine organizzativo non è possibile assicurare, alle predette date del 16 maggio 1973 e 19 giugno 1973, lo svolgimento delle prove scritte e pratica del concorso in questione;

Ritenuta conseguentemente la necessità di differire l'effettuazione delle prove stesse;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale 21 novembre 1972 indicato nelle premesse, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, le prove scritte e pratica del concorso stesso avranno luogo rispettivamente nei giorni 23 maggio 1973 e 27 giugno 1973, con inizio alle ore 9, presso l'Istituto predetto, viale Regina Elena, 299, Roma. Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 157

(5009)**MINISTERO DELLA DIFESA**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Si dà avviso che nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 2 del 13 gennaio 1973 (data di pubblicazione 25 gennaio 1973), è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1972, registro n. 87 Difesa, foglio n. 28, riguardante l'esito del concorso per esami a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

(3514)**REGIONE PIEMONTE**

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto del medico provinciale di Vercelli n. 1353 in data 6 maggio 1972, con il quale era stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Dato atto che a far parte della predetta commissione era stato nominato quale rappresentante del Ministero dell'Interno il dott. Giulio Filosa, funzionario della prefettura di Vercelli;

Vista la lettera n. 424 in data 23 gennaio 1973 con la quale il prefetto di Vercelli designa, in sostituzione del dott. Giulio Filosa, assente per malattia, il dott. Vincenzo Pellegrini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Pellegrini, direttore di sezione della prefettura di Vercelli, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969, in sostituzione del dott. Giulio Filosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunci legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 12 febbraio 1973

p. Il presidente

*Il medico provinciale: GUANTI***(3400)****UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE**

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2803 del 1° settembre 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1970;

Visto il decreto dell'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 219/San.Amm.3.17 del 22 settembre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 5078 del 24 novembre 1972, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta nonché, in particolare, la graduatoria di merito dei concorrenti idonei dalla stessa formulata;

Constate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1970:

1. De Franceschi Giovanni	punti	69,295	su	120
2. Inturrisi Francesco	»	65,645	»	»
3. De Franceschi Mario	»	61,235	»	»
4. D'Onofrio Antonio	»	55,615	»	»
5. Ferrari Carlo	»	55,140	»	»
6. Nuzzo Vincenzo	»	53,695	»	»
7. De Apollonia Gianfranco	»	53,310	»	»
8. Atonna Giuseppe	»	52,510	»	»
9. Felice Giovanni	»	52,210	»	»
10. Pasquini Domenico	»	50,165	»	»
11. Bassi Fosco	»	50,060	»	»
12. De Peppo Vincenzo	»	50,030	»	»
13. Savignano Gabriele	»	47,620	»	»
14. Giacomelli Battiston Vittorio	»	47,295	»	»
15. Sanò Sergio	»	46,915	»	»
16. Carcanò Giovanni	»	46,530	»	»
17. Davì Francesco	»	45,595	»	»
18. Russo Giuseppe	»	45,200	»	»
19. Matarazzo Alfio	»	44,560	»	»
20. Florio Giovanni	»	44,380	»	»
21. Conti Carmelo	»	44,000	»	»
22. Marchegiano Francesco	»	42,000	»	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Pordenone e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pordenone ed a quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 17 febbraio 1973

Il medico provinciale: SEVERINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 762, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1970;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Ritenuto che il beneficio della precedenza assoluta previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non possa venir riconosciuto nella fattispecie in esame attesa l'inapplicabilità della disposizione medesima in ragione del carattere della unicità — con riferimento ai rispettivi organici — proprio di tutti i posti di medico condotto che costituiscono l'oggetto del concorso stesso;

In conformità alla graduatoria suindicata;

Preso atto delle sedi per le quali i candidati risultati idonei hanno dichiarato di concorrere, nonché dell'ordine di preferenza al riguardo manifestato dagli stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 860;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamata sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

De Franceschi Giovanni: Spilimbergo;

Inturrisi Francesco: Casarsa;

D'Onofrio Antonio: Prata di Pordenone;

Ferrari Carlo: S. Giorgio della Richinvelda;

Nuzzo Vincenzo: Claut;

Atonna Giuseppe: Chions;

Felice Giovanni: Vito D'Asio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Pordenone e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pordenone ed a quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 17 febbraio 1973

Il medico provinciale: SEVERINI

(3401)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti
di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 128 del 31 agosto 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Belvedere Marittimo;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Vista la deliberazione n. 1 del 24 gennaio 1973, del consorzio veterinario di Belvedere Marittimo, concernente la nomina del componente di cui all'art. 10, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 nonché la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Musacchio dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Curcio dott. Giovan Battista, veterinario provinciale;

Panebianco prof. Felice, direttore dell'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Messina;

Papparella prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di patologia aviaria dell'Università di Napoli;

Corcioni dott. Beniamino, veterinario condotto del comune di Rende.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, funzionario direttivo amministrativo della regione Calabria.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre sul « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed all'albo dei comuni interessati.

Cosenza, addì 22 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(3486)